

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006 n. 26 ([indice](#))

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 - S. O. n. 26)

Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della [legge 25 luglio 2005, n. 150](#). (governo berlusconi ministro della giustizia castelli) quale modificato ed integrato (in corsivo) dalla legge 24/10/2006 n.269 (governo prodi ministro della giustizia mastella).

Testo coordinato dall'avv.Nicola Cioffi di Napoli. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente pagina web

TITOLO I

Istituzione della scuola superiore della magistratura

CAPO I

Finalità e funzioni

Art. 1 Scuola superiore della magistratura

1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola é una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.
5. *Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate tre sedi della Scuola: nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi.*¹

¹ Comma così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

Art. 2 Finalità ¹

1. *La Scuola é preposta:*
 - a. *Alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;*
 - b. *all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;*
 - c. *alla formazione di iniziale e permanente della magistratura ordinaria;*
 - d. *alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;*
 - e. *alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;*
 - f. *alle attività di formazione decentrata;*
 - g. *alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;*
 - h. *alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;*
 - i. *alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;*
 - j. *alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;*
 - m. *all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;*
 - n.. *allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;*
 - o. *alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio Superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.*

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

2. *All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del DPR 11 luglio 1980, n.382.*
3. *L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.*

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 3

Statuto

1. *La Scuola é retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti.¹*
2. *La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.*

Art. 4

Organi²

1. *Gli organi della Scuola sono:*
 - a. *il comitato direttivo;*
 - b. *il presidente;*
 - c. *il segretario generale.*

SEZIONE II

Il comitato direttivo

Art. 5

Composizione e funzioni²

1. *Il comitato direttivo é composto da dodici membri.*
2. *Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della Giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul*

¹ Comma così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

² Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

corretto andamento della scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Art. 6

Nomina

1. *Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio Superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati¹.*
2. *I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico¹*
3. *I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.²*
4. *I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.*

Art. 7

Funzionamento

1. *Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.¹*
2. *Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.*

Art. 8

Indipendenza dei componenti

¹ Comma così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

² Comma così modificato dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

Art. 9

Incompatibilità

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo é incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

Art. 10

Trattamento economico

1. L'indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

SEZIONE III

Il presidente

Art. 11

Funzioni¹

1. *Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed é eletto tra i componenti del comitato direttivo, a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.*
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

SEZIONE IV

I responsabili di settore

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

Art. 12

Funzioni¹

1. *I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:*
 - a. *La predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;*
 - b. *L'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;*
 - c. *La definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;*
 - d. *L'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;*
 - e. *La proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;*
 - f. *L'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione nuove formule didattiche;*
 - g. *Lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.*

Art. 13

Nomina

1. (abrogato) ¹

Art. 14

Funzionamento

- (abrogato) ¹

Art. 15

Indipendenza dal comitato direttivo

- (abrogato) ¹

¹ Articolo abrogato dall'articolo 4, legge 30 luglio 2007 n.111

Art. 16

Incompatibilità

(abrogato) ¹

Art. 17

Trattamento economico

(abrogato) ¹

SEZIONE QUARTA –BIS

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17 - bis

*Segretario Generale*²

1. *Il segretario generale della Scuola:*

- a. *è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;*
- b. *provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;*
- c. *predispone la relazione annuale sull'attività della scuola;*
- d. *esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;*
- e. *esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.*

Art. 17 - Ter

Funzioni e durata ²

1 *Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la*

¹ Articolo abrogato dall'articolo 4, legge 30 luglio 2007 n.111

² Articolo inserito dall'articolo 4, Legge 30 luglio 2007, n.111

quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 18

*Durata*¹

1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.lgs 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del consiglio superiore della magistratura.

Art. 19

Articolazione

*(abrogato)*²

CAPO II

Sessione presso la Scuola

Art. 20

Contenuto e modalità di svolgimento

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

² Articolo abrogato dall'articolo 4, legge 30 luglio 2007 n.111

1. *Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.*
2. *i corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.*
3. *tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.*
4. *al termine delle sessioni presso la scuola, il comitato direttivo trasmette al consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.*

CAPO III

Sessione presso gli uffici giudiziari

Art. 21

Contenuto e modalità di svolgimento¹

1. *La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, é svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale o monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, é svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, é svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.*
2. *Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato direttivo per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.*

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

3. *I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.*
4. *Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.*

CAPO IV

Valutazione finale

Art. 22

Procedimento

1. *Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della scuola.¹*
2. *Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del pare del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.¹*
3. *In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.²*
4. *Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata*

¹ Comma così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

² Comma così modificato dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

di due mesi, é svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, é svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.¹

- 5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario.*

TITOLO III

Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 23

Tipologia dei corsi²

- 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.*

CAPO II

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

Art. 24

Oggetto

- 1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto*

¹ Comma così modificato dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

² Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso¹.

- 2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo.¹*

Art. 25

Obbligo di frequenza ²

- 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.*
- 2. La partecipazione ai corsi, è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.*
- 3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.*
- 4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale .*

Art. 26

Valutazione finale

Abrogato ³

CAPO III

Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.

¹ Comma così modificato dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

² Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge 30 luglio 2007, n.111

³ Articolo abrogato dall'articolo 4, Legge 30 luglio 2007 n.111

Art. 27

Oggetto

Abrogato ¹

Art. 28

Frequenza e durata

Abrogato ¹

CAPO IV

Valutazioni periodiche dei magistrati

SEZIONE I

PRIMA VALUTAZIONE

Art. 29

Periodicità

Abrogato ¹

Art. 30

Valutazione della Scuola

Abrogato ¹

Art. 31

Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

Abrogato ¹

SEZIONE II

Valutazioni successive

Art. 32

¹ Articolo abrogato dall'articolo 4, Legge 30 luglio 2007 n.111

Periodicità

Abrogato ¹

Art. 33

Corso di formazione presso la Scuola

Abrogato ¹

Art. 34

Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

Abrogato ¹

Art. 35

Progressione economica

Abrogato ¹

Art. 36

Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità.

Abrogato ¹

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 37

Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante

¹ Articolo abrogato dall'articolo 4, Legge 30 luglio 2007 n.111

l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38

Abrogazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
 - a. l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 - b. l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
 - c. l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
 - d. l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
 - e. l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
 - f. la legge 30 maggio 1965, n. 579;
 - g. l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

Art. 39

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.